



Pubblica Amministrazione ed Iniziativa Privata

L'insediamento o la modifica di ogni *attività d'impresa* è da sempre soggetta ad una serie di preventive verifiche da parte dei competenti organi della Pubblica Amministrazione, che, in concreto, si traducono nel rilascio (o, al contrario, nel diniego) di autorizzazioni o di altri atti di assenso od abilitativi comunque denominati (autorizzazioni sanitarie, edilizie, agli scarichi, D.IA. edilizie). Tali attività amministrative sono poste in essere allo scopo di prevenire l'esercizio di attività economiche secondo modalità tali da pregiudicare, anche potenzialmente, i più generali interessi della collettività (alla conservazione dell'ambiente, alla sicurezza, alla salute, alla razionale trasformazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente). I corrispondenti poteri amministrativi sono stati attribuiti a Pubbliche Amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, ASL, Vigili del Fuoco, ...) che, dotate delle necessarie competenze e risorse, hanno tradizionalmente svolto i loro compiti, secondo modalità organizzative, procedimenti, termini e finalità proprie e talvolta esclusive.

Possano quindi essersi a ragione verificate circostanze in cui i singoli atti abilitativi (ad es. autorizzazione sanitaria, certificato prevenzione incendi ...), ancorché tutti necessari per l'esercizio dell'impresa, siano stati rilasciati dai vari enti in tempi molto diversi oppure addirittura che, assentiti certi titoli abilitativi, non sia stato possibile il rilascio di altri ugualmente necessari (si pensi ad esempio al rilascio di una concessione edilizia per la realizzazione di un immobile che l'imprenditore abbia inteso destinare ad una determinata attività commerciale e che, successivamente, sia stato opposto un diniego, magari da altro ramo della stessa pubblica amministrazione, al rilascio dell'autorizzazione amministrativa necessaria per l'effettivo esercizio di quell'attività). Nelle suddette circostanze viene evidentemente meno ogni logica di pianificazione per l'impresa e, soprattutto, si producono negativi riflessi sul generale rischio d'impresa e sulla propensione all'investimento in attività imprenditoriali.

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive si inserisce come prima tappa di un lungo percorso che ha come traguardo la semplificazione e la razionalizzazione dei rapporti fra impresa e pubbliche amministrazioni nell'obiettivo del perseguimento dell'interesse pubblico.

A tale scopo, nell'ambito della Provincia di Vicenza, nel marzo 2002 è stata sottoscritta in Prefettura specifica convenzione tra tutti gli Enti interessati ai vari procedimenti (endoprocedimenti), con la quale, secondo il principio di sussidiarietà (legge 59/97), tutti gli Enti "si impegnano a cooperare per il raggiungimento delle finalità poste dalla normativa relativa allo Sportello Unico A.P., secondo le linee operative comuni".

Quando serve lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Tutte le volte in cui, per la realizzazione di un unico risultato (cioè per l'esercizio di una qualsiasi attività d'impresa) debba essere acquisita una serie di autorizzazioni, licenze, concessioni od atti abilitativi comunque denominati (autorizzazione sanitaria, titoli abilitativi edilizi, ecc..).

In dette circostanze, tutti i procedimenti amministrativi, tradizionalmente necessari, sono assorbiti in un unico procedimento detto, appunto, *unico* e gestito dallo Sportello Unico A.P.. I singoli procedimenti (e cioè quelli finalizzati al rilascio del singolo atto amministrativo, sia questo un'autorizzazione o una concessione o quant'altro) divengono in questo modo una parte del tutto (cioè parte integrante dell'unico procedimento) e sono detti per questo subprocedimenti (od anche endoprocedimenti), senza più efficacia ed autonoma rilevanza e validità esterna. Il procedimento unico si conclude con un unico atto che, nel caso di accoglimento dell'istanza, consente la realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale nel suo complesso ed è quindi garanzia di ragionevole certezza riguardo la realizzabilità degli obiettivi aziendali e la programmazione dei relativi tempi d'investimento. Si può ricorrere allo Sportello Unico A.P., in ragione delle finalità ed attribuzioni ad esso conferite ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 20/10/1998 n° 447, come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/00, ove vi sia interesse alla *"localizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso d'impresa"*. Sono riconducibili al concetto di impianti produttivi di beni e servizi *"quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni"*.

Come opera lo Sportello Unico A.P.

Lo Sportello Unico A.P. riceve un'unica istanza, sebbene corredata di tutta la documentazione necessaria per l'istruzione dei subprocedimenti necessari (es. documentazione necessaria per ottenere il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività sotto il profilo igienico-sanitario) e la trasmette prontamente, unitamente agli opportuni allegati, alle Pubbliche Amministrazioni che, avendo mantenuto ogni precedente competenza con riguardo ai singoli subprocedimenti, formulano i loro pareri (o i loro rilievi), effettuano le verifiche di competenza e quindi trasmettono allo Sportello Unico il provvedimento conclusivo (del subprocedimento). In base a questi, lo Sportello Unico adotterà gli atti in ogni circostanza opportuni e cioè: richiesta d'integrazione documentale,

provvedimento unico d'accoglimento o di rigetto dell'istanza. Lo Sportello Unico diviene quindi il principale referente per l'utenza, in particolare con riguardo alla redazione dell'istanza, al reperimento della normativa d'interesse per ogni singola fattispecie e della modulistica in uso presso tutte le Pubbliche Amministrazioni e, in generale, il centro di coordinamento di tutte le attività necessarie per l'istruzione e la conclusione di ogni procedimento e di ogni altra attività finalizzata a garantire la trasparenza e l'informazione sul procedimento stesso. Non potranno comunque ragionevolmente pretendersi né attendersi dallo Sportello Unico informazioni squisitamente tecniche in ordine ai singoli subprocedimenti, ma si dovrà far riferimento come in passato alle singole Pubbliche Amministrazioni (ULSS, Vigili del Fuoco, ISPEL,), cui, si ripete, sono rimaste comunque attribuite le ordinarie ed originarie competenze in ordine alla tutela dell'interesse cui sono istituzionalmente preposte (tutela della salute, della sicurezza....).

Come si avvia il procedimento unico

Il procedimento unico inizia con la presentazione presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive della domanda unica, che contiene e raccoglie le domande o comunicazioni per i singoli subprocedimenti da attivare con la relativa documentazione, redatti su appositi moduli. Tutta la modulistica, nonché le informazioni per i settori di attività del SUAP è reperibile all'indirizzo internet <http://www.comune.vicenza.it> – Il Comune per l'impresa - .

Quando si conclude il procedimento unico

La durata del procedimento unico è funzione della scelta del tipo di procedimento operata dall'utente e corrispondentemente indicato nella domanda unica. In base alla vigente normativa è data infatti facoltà di scelta fra:

1) Procedimento Ordinario (cosiddetto semplificato).

Il procedimento si conclude di norma con l'acquisizione dei pareri che le Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel procedimento unico sono tenute a rendere riguardo i subprocedimenti di competenza entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta unica e con l'adozione da parte dello Sportello Unico di provvedimento conforme ai pareri resi. Il termine anzidetto è differito fino ad un massimo di 5 mesi (sempre decorrenti dalla data di ricevimento della domanda) nel caso in cui, in carenza del parere di una o più delle Amministrazioni coinvolte entro il termine prescritto, venga indetta una Conferenza di Servizi per l'adozione degli atti istruttori e pareri tecnici necessari ai fini della conclusione del procedimento.

2) Procedimento mediante Autocertificazione.

Dovrebbe concludersi conformemente alla normativa vigente, di norma entro 45 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, se la Regione Veneto avesse legiferato in merito.

Nell'ipotesi che tale procedura fosse attuabile, lo Sportello Unico A.P. (e le altre Pubbliche Amministrazioni di cui questo intenda avvalersi) accertano la sussistenza, la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte ed è tenuto, ravvisata la falsità di alcuna delle autocertificazioni (fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibile di integrazione), a trasmettere gli atti alla competente Procura della Repubblica.

3) Procedimento tramite Denuncia d'Inizio Attività e Comunicazione.

Nel caso in cui il procedimento unico si componga di endoprocedimenti finalizzati all'inizio dell'attività previa semplice comunicazione o denuncia d'inizio attività (ad. es. la DIA edilizia, la notifica nuovi insediamenti produttivi, la classificazione di industria insalubre), il termine del procedimento unico coincide con i termini stabiliti dalle vigenti norme che disciplinano le DIA o comunicazioni costituenti, nel caso concreto, subprocedimenti; in tal caso, di conseguenza, non verrà emesso alcun atto, pur configurandosi un procedimento unico.

Può accadere che una o più dia/comunicazione siano corredate da autocertificazione nell'ambito del procedimento ordinario/semplificato.

Il termine in questo caso corrisponde a quello stabilito per i diversi tipi di procedimento unico (ordinario, autocertificato, cui sono riconducibili i singoli endoprocedimenti concretamente attivati), ma quelli attivati tramite dia/comunicazione mantengono la propria natura e gli effetti giuridici previsti dall'ordinamento e, anche in tal caso, non verranno recepiti nell'atto unico.

Si precisa che l'autocertificazione non è ammessa, oltre che per la concessione edilizia, in tutte le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una apposita autorizzazione, la valutazione di compatibilità e d'impatto ambientale, gli impianti nei quali siano utilizzati impianti nucleari, gli impianti di produzione d'armamento, i depositi costieri, gli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di oli minerali, gli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio dei rifiuti, il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento.